

T.A.R. Friuli Venezia Giulia sez. I, 08/01/2022, n. 1

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2022, proposto da Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (*omissis*), (*omissis*), (*omissis*), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale â?? Asu Fc, non costituito in giudizio;

nei confronti

Societàâ?? Udinese Calcio S.p.A., non costituito in giudizio;

per lâ??annullamento previa immediata sospensione

(in parte qua)

del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dellâ??Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale del 5 gennaio 2021 prot. n. 0002202 â?? P / GEN / ASUFCS, nella parte in cui â??per tutti i soggetti sottoposti a quarantena/autosorveglianza si dispone comunque il divieto di esercitare sport di squadra di contatto, nei termini sopra individuati (dal 05/01/2022 e fino al 09/01/2022)â?•

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista lâ??istanza di sospensione del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dellâ??Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale del 5 gennaio 2021 prot. n. 0002202 â?? P / GEN / ASUFCS, nella parte in cui â??per tutti i soggetti sottoposti a quarantena/autosorveglianza si dispone comunque il divieto di esercitare sport di squadra di contatto, nei termini sopra individuati (dal 05/01/2022 e fino al 09/01/2022)â?• proposta dal ricorrente, ai sensi dellâ??art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato:

che, con il provvedimento impugnato , lâ??Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, accertato che nel Gruppo Squadra dellâ??Udinese Calcio si sono verificati 11 casi di positività al

COVID ha disposto anche il divieto di esercitare sport di squadra di contatto dal 5 al 9 gennaio 2022 (periodo in cui sono programmate due giornate di campionato) per tutti gli atleti: sia per quelli sottoposti al (mero) regime di autosorveglianza, sia per quelli eventualmente sottoposti a quarantena, e, in questo modo, non ha consentito alla squadra di "mettersi in bolla" come previsto dalla circolare del 18.6.2020 del Ministero della Salute;

che, per effetto del provvedimento impugnato, nella misura in cui comporta il divieto di esercitare sport di squadra "tanto ai soggetti in quarantena quanto a quelli in autosorveglianza", la Società Udinese Calcio, che stando a quanto ha comunicato alla Lega ha vaccinato con la terza dose tutta la rosa in data 23 dicembre 2021, ha comunicato alla Lega l'impossibilità di prendere parte alle gare di campionato previste per il 6 e il 9 gennaio 2022 ;

Ritenuto che sussistano nel caso di specie i presupposti di legge, per la dichiarata impossibilità di recuperare tutte le giornate di gara perse entro la data di conclusione del Campionato di serie A;

Ritenuto altresì che non sussista automatico pericolo di danno alla salute pubblica, data la perdurante efficacia della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 la quale ha previsto, con specifico riferimento alle attività sportive, che, nel caso di quarantena dell'intero "Gruppo Squadra" per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l'intero gruppo possa essere posto "in bolla" e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara;

Ritenuto, ai fini cautelari, che il provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale del 5 gennaio 2021 prot. n. 0002202 P / GEN / ASUFCS, nella parte in cui dispone comunque il divieto di esercitare sport di squadra di contatto, dal 05/01/2022 e fino al 09/01/2022. anche per i soggetti sottoposti ad autosorveglianza ai sensi dell'art. 2 del d.l. 229 del 2021, determina un pregiudizio grave ed immediato, collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario fino al 9 gennaio 2022, rispetto al quale il Tribunale non potrebbe utilmente pronunciarsi nella ordinaria trattazione collegiale;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e per effetto sospende il provvedimento impugnato nei limiti sopraprecisati e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così dato in Trieste il giorno 8 gennaio 2022.

Campi meta**Massima :**

Il divieto generalizzato di svolgere attività sportiva imposto a una squadra professionistica, esteso anche agli atleti in regime di semplice autosorveglianza, è illegittimo qualora impedisca l'applicazione di protocolli sanitari che consentono lo svolgimento delle partite in sicurezza e non sussista un comprovato pericolo per la salute pubblica. Il rinvio delle partite, causato da un provvedimento illegittimo, lede gravemente e immediatamente gli interessi della Lega Professionisti, giustificando la sospensione cautelare del provvedimento stesso in attesa di una decisione definitiva.

Supporto Alla Lettura :**INTERESSE PUBBLICO**

Si tratta di un concetto fondamentale nel diritto amministrativo che lo Stato o un'altra entità pubblica persegue nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali. Si presume essere a vantaggio della collettività nel suo insieme e che giustifica l'azione amministrativa (es. imposizione di limitazioni ai diritti individuali, come nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità).

Giurispedia.it